



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 217] “Progetto di sviluppo del giacimento Annamaria”, da effettuarsi nella Concessione di Coltivazione “A.C11.AG”

Procedimento Verifica di Ottemperanza prescrizione F)

ID Fascicolo 2933

Proponente ENI S.p.a.

Elenco allegati Note ISPRA prot. 27816 del 16.11.2016 e 1087 del 19.01.2016

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 30/01/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 30/01/2017

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *“Norme in materia ambientale”*;

VISTI gli artt. 28 e 29 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale D.M. 271 del 12.12.2008 come modificato dal D.M. 93 del 31.07.2009 dall'esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni , relativo alla variazione del programma lavori denominata *“Progetto di sviluppo del giacimento Annamaria”*, da effettuarsi nella Concessione di Coltivazione *“A.C11.AG”*;

VISTO in particolare la prescrizione di cui al punto F), è previsto il *“Monitoraggio: integrazione per gli aspetti transfrontalieri”* la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che prevede:

“Il Proponente dovrà ottemperare alle ulteriori prescrizioni derivanti dal programma congiunto di monitoraggio ambientale redatto dall'ISPRA e dal Centro di Ricerche Marine della Croazia, con lo scopo di integrare e coordinare il programma di monitoraggio dei due Stati”;

PRESO ATTO che provvedimento prot. DVA-2014-0004300 del 19.02.2014 è stata determinata l'ottemperanza della prescrizione di cui al punto F con riferimento alla congruità dei survey - effettuati durante le operazioni di installazione della piattaforma Annamaria B (settembre 2009, inverno 2010, estate 2010) e successivamente alla sua installazione (1°, 2° e 3° Survey fino a tutto il 2011) - con il *“Programma di monitoraggio congiunto redatto dal ISPRA e dal Centro di Ricerche Marine della Croazia”*;

VISTA la documentazione relativa al prosieguo del monitoraggio successivamente trasmessa dalla Società ENI S.p.a. con note:

prot. DICS/006 del 08.01.2015:

4° Survey successivo alle operazioni di installazione (I semestre 2012);

5° Survey successivo alle operazioni di installazione (estate 2012);

prot. e DICS/807 del 28.08.2015:

6° Survey successivo alle operazioni di installazione (finale 3° anno);

7° Survey successivo alle operazioni di installazione (estate 2013);

prot. DICS/687 del 25.07.2016

8° Survey successivo alle operazioni di installazione della piattaforma (inverno 2014);

9° Survey successivo alle operazioni di installazione della piattaforma (estate 2014);

VISTA la nota DVA-2015-2442 del 28.01.2015 e successive con cui è stato chiesto ad ISPRA di voler valutare la documentazione trasmessa dalla Società ENI S.p.a. con le note summenzionate

VISTE le note prot. 66565 dell'11.11.2016, acquisita al protocollo n. 27816 del 16.11.2016, e prot. 1850 del 18.01.2017, acquisita al protocollo n. 1087 del 19.01.2017, che entrambe allegate al

presente provvedimento ne costituiscono parte integrante, con le quali l'ISPRA, esaminata la documentazione trasmessa, ha comunicato di ritenere che le attività di monitoraggio eseguite risultino *“pressoché conformi con quanto indicato nel suddetto Piano di monitoraggio”* e non evidenzia al contempo particolari anomalie dei dati trasmessi;

PRESO ATTO che l'ISPRA, nelle succitate note, rappresenta che l'unica difformità riscontrata, rispetto al Piano di monitoraggio redatto congiuntamente dalla stessa ISPRA e dal Centro di Ricerche Marine della Croazia, riguarda l'utilizzo del metodo dell'*N-acetyl-hexosaminadase*, anziché di quello del *rosso neutro (NRRT)* come esplicitamente richiesto nel detto Piano, per l'analisi delle membrane lisosomiali (biomarker) nei mitili campionati;

CONSIDERATO comunque che l'ISPRA ritiene che il metodo alternativo utilizzato abbia la medesima validità di quello previsto dal Piano di monitoraggio congiunto;

SI DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione di cui al punto F del decreto di compatibilità ambientale DM 0000271 del 12.12.2008, con riferimento temporale fino al mese di Luglio 2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)